

DICHIARAZIONE OBBLIGHI DEL DOTTORANDO

(ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.00 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

a conoscenza del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali per l'ipotesi di falsità in atti ed uso di atti falsi, decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni

La sola compilazione di questo modulo non dà titolo all'immatricolazione

Il modulo va stampato >> compilato in stampatello leggibile >> firmato a penna >> scansionato >> caricato online (upload), esclusivamente in formato pdf, altri formati non saranno accettati..

II/La sottoscritto/a ai fini dell'immatricolazione al Corso di Dottorato di ricerca in

Cognome

Nome

data di nascita

Comune di nascita

in Provincia (se in Italia)

giorno	mese	anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

residente nel Comune di (luogo dove il dichiarante è registrato) *

in Provincia (se in Italia)

In via

n. civico

* domiciliato (da indicare se diverso dalla residenza – il domicilio va obbligatoriamente stabilito in Italia)

in Provincia

in via

n. civico

DICHIARA

- ai sensi dell'art. 142 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore (approvato con R.D. 31/08/1933, n. 1592) che ne fa divieto, di non essere contemporaneamente iscritto ad altro corso di studi di questa o di altra Università o Istituto di Istruzione superiore (salvo i casi previsti dalla vigente normativa);
N.B.: uno studente risulta "non più iscritto" ad un corso universitario solo se ha presentato rinuncia scritta o è stato dichiarato decaduto;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando di ammissione al dottorato;
- di essere a conoscenza di tutte le norme in materia di Dottorato di ricerca contenute nel Bando di concorso;
- di aver letto il [Regolamento in materia di Dottorato di ricerca](#) dell'Università degli Studi di Trieste (D.R. 953/2018 dd. 7/12/2018), il cui testo (con le eventuali successive modifiche ed integrazioni) è consultabile sul sito internet dell'Ateneo, e di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 24 del Regolamento – Diritti e doveri dei dottorandi, allegato;
- di essere tenuto, durante i periodi di permanenza presso soggetti diversi rispetto all'Università per svolgere attività di ricerca e formazione, a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche, con modalità definite dal Collegio dei docenti;
- di essere tenuto al versamento della tassa regionale (L. 549/95 e successive modifiche ed integrazioni) e al pagamento dei contributi ai sensi di quanto stabilito annualmente nell' "[Avviso tasse e contributi studenteschi](#)" al quale si rimanda per tutte le specifiche. Il dottorando è tenuto a registrare online i riferimenti del conto corrente per eventuali rimborsi;
- di essere tenuto a leggere il presente "[documento](#)" e a dichiarare al Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) le attività che svolgerà compilando sulla "[pagina](#)" il modulo previsto, affinché l'SPP possa valutare la necessità di sorveglianza sanitaria;

ALLEGA (barrare)

- Solo per i dottorandi i cui corsi abbiano sede presso cliniche universitarie che siano impiegati in attività assistenziale:
- copia fotostatica del **contratto di copertura assicurativa** contro i rischi professionali valido per l'anno per il quale viene richiesta l'iscrizione;
 - copia fotostatica della **richiesta a svolgere "attività assistenziale"** per l'anno accademico per il quale viene richiesta l'iscrizione, indirizzata dal dottorando al Responsabile del dottorato ed al Direttore della clinica universitaria interessata. Sulla copia fotostatica dovrà risultare, in originale, un visto di approvazione da parte dei due Responsabili.
- I documenti vanno in ogni caso consegnati prima dell'inizio dell'attività assistenziale.

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) , di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei propri dati personali, disponibile online all'indirizzo: <http://www.units.it/privacy-policy>

LUOGO

giorno	mese	anno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

giorno mese anno

FIRMA AUTOGRAFA

Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni

ATTENZIONE

Si ricorda che eventuali variazioni di residenza/domicilio o conto corrente devono essere modificati direttamente dal dottorando accedendo ai servizi online.

Regolamento in materia di Dottorato di ricerca

Art. 24 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per il Dottorato industriale, per l'apprendistato in Alta Formazione e per gli iscritti alle scuole di specializzazione mediche e a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, senza oneri per l'Università, previo nulla osta del Collegio e sentito il supervisore:
 - a) attività di tutorato degli studenti dei Corsi di Laurea e di Laurea magistrale;
 - b) attività di didattica integrativa entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico.
3. I dottorandi possono svolgere al di fuori del percorso formativo e previo nulla osta del Collegio e sentito il Supervisore, attività di tutorato e, nel limite di 40 ore per anno, attività didattiche integrative.
4. Ulteriori attività al di fuori del progetto formativo possono essere autorizzate dal Collegio dei docenti tenuto conto della coerenza con il progetto formativo del dottorando, dell'assenza di conflitti d'interesse con l'Università e del fatto che siano svolte con modalità e tempi idonei a consentire al dottorando lo svolgimento del programma di ricerca individuale e la regolare frequenza delle attività didattiche.
5. Le borse sono incompatibili, pena la decadenza dalla loro fruizione, con:
 - a) i rapporti di lavoro dipendente presso soggetti privati o pubblici, a tempo determinato e indeterminato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
 - b) lo svolgimento di attività di industria e commercio o di attività libero professionale con caratteristiche di abitualità.
6. I dottorandi possono svolgere attività di ricerca e formazione in Italia e all'estero o stage presso soggetti pubblici o privati, previo nulla osta del Supervisore, per periodi fino a sei mesi e del Collegio dei docenti per periodi superiori. Durante la permanenza presso soggetti diversi rispetto all'Università, i dottorandi sono tenuti a relazionarsi con il Supervisore e a sostenere le previste verifiche con modalità definite dal Collegio dei docenti. Possono svolgere tali attività anche alla conclusione del periodo obbligatorio di frequenza ed entro il termine per la consegna della tesi, se necessarie ai fini della stesura dell'elaborato.
7. I dottorandi dell'area medica possono partecipare, a domanda, all'attività clinico-assistenziale. In tal caso sarà richiesto il possesso dell'abilitazione professionale, nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.
8. I dottorandi possono accedere alle strutture, alle strumentazioni e alle risorse informatiche dell'Ateneo, per quanto previsto dal programma di ricerca.
9. I dottorandi possono chiedere l'intervento del Collegio dei docenti in caso di controversie con il proprio Supervisore. Sentite le parti, il Collegio dei docenti può procedere, con decisione motivata, alla sostituzione del Supervisore.
10. A decorrere dal secondo anno di corso, a ciascun dottorando è assicurato un budget a sostegno dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa definito con decreto ministeriale. Tale importo sarà gestito dal Dipartimento, sede di frequenza del dottorando. La spesa viene autorizzata dal Supervisore.
11. I dottorandi hanno l'obbligo di:
 - a) frequentare le attività didattiche previste dai Corsi;
 - b) svolgere l'attività di ricerca assegnata dal Collegio dei docenti;
 - c) sostenere le previste verifiche;
 - d) rispettare i Codici etici dell'Ateneo;
 - e) presentare al Collegio docenti, annualmente o comunque ogni volta che venga richiesta, una relazione sull'avanzamento della ricerca;
 - f) presentare al Supervisore una relazione sulle eventuali attività di ricerca e di formazione svolte all'estero;
 - g) depositare, ogni anno accademico, le proprie pubblicazioni nell'archivio della ricerca dell'Ateneo.
12. L'iscrizione a un Corso di Dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri Corsi di Dottorato, a Corsi di Laurea e di Laurea magistrale, a Master universitari di primo e di secondo livello e a Scuole di specializzazione presso Università o Istituti di ricerca italiani e/o stranieri, fatte salve le co-tutele e quanto previsto all'art. 27.
13. I dottorandi sono coperti contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro, dall'assicurazione obbligatoria esistente presso l'I.N.A.I.L. ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.6.1965, n. 1124, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile dell'Università, dalla polizza R.C.T. stipulata con primaria compagnia di assicurazione. Le coperture assicurative operano solo per gli eventi che accadano nell'ambito delle attività del Corso, ivi compreso il periodo che va dalla conclusione della frequenza fino alla discussione della tesi.
14. Ai dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato si applica quanto previsto dall'art. 12, comma 4 del D.M. 45/2013.